

**SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE MODIFICA  
DELL'ORGANICO DELLA CORTE DI CASSAZIONE E DELLA  
DISCIPLINA RELATIVA AI MAGISTRATI DI MERITO  
APPLICATI PRESSO LA STESSA, IN ATTUAZIONE DEGLI  
ARTICOLI 1, COMMA 1, LETTERA E) E 2, COMMA 5, DELLA  
LEGGE 25 LUGLIO 2005, N. 150.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

VISTA la legge 25 luglio 2005, n. 150, recante delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l'emanazione di un testo unico;

VISTI, in particolare, gli articoli 1, comma 1, lettera e) e 2, comma 5, della citata legge numero 150 del 2005, che conferiscono al Governo la delega ad adottare uno o più decreti legislativi diretti a modificare l'organico della Corte di cassazione e la disciplina relativa ai magistrati di merito ad essa applicati;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del xx xx xxxx;

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati, espressi ... , e del Senato della Repubblica, espressi ..., a norma dell'articolo 1, comma 4, della citata legge numero 150 del 2005;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del xx xx xxxx;

SULLA proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo

Art. 1

*(Modificazioni all'organico dei magistrati addetti alla Corte suprema di cassazione)*

1. All'organico della magistratura ordinaria sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) sono soppressi i trenta posti di magistrato di appello previsti in organico presso la Corte di cassazione; oltre a quanto previsto dal comma 2, sono istituiti quindici posti di consigliere di cassazione;
  - b) sono soppressi i ventidue posti di magistrato di appello destinato alla Procura generale presso la Corte di cassazione; sono contestualmente istituiti ventidue posti di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione.

2. L'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "115. *Magistrati di tribunale destinati all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione.* 1. Della pianta organica della Corte di cassazione fanno parte trentasette magistrati destinati all'ufficio del massimario e del ruolo; al predetto ufficio possono essere designati magistrati con qualifica non inferiore a magistrato di tribunale con non meno di cinque anni di effettivo esercizio delle funzioni di merito."

3. La tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, e successive modificazioni, è conformemente modificata ed è sostituita da quella allegata con il numero 1 al presente decreto.

4. La pianta organica per la Corte suprema di cassazione è modificata come da allegato 2 al presente decreto.

5. La pianta organica per la Procura generale presso la Corte suprema di cassazione è modificata come da allegato 3 al presente decreto.

#### Art. 2

*(Criteri per la attribuzione delle funzioni giudicanti di legittimità)*

1. Il servizio prestato per almeno otto anni presso l'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione costituisce, a parità di posizione in graduatoria, titolo preferenziale nell'attribuzione delle funzioni giudicanti di legittimità.

#### Art. 3

*(Modificazioni all'articolo 117 dell'ordinamento giudiziario)*

1. All'articolo 117, e alla relativa rubrica, dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, sono soppresse le parole: "di appello e" e le parole: "e alla Procura generale presso la medesima Corte".

#### Art. 4

*(Abrogazione)*

1. L'articolo 116 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, è abrogato.

#### Art. 5

*(Magistrati di merito in servizio presso la Corte di cassazione)*

1. Nei posti soppressi ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), sono trattenuti i magistrati in servizio alla data di acquisto di efficacia delle disposizioni della legge 25 luglio 2005, n.150, ai quali il Consiglio superiore della magistratura può conferire, effettuate le valutazioni di competenza, nei

limiti dei posti disponibili ed in ordine di anzianità di servizio, le funzioni di legittimità, se in possesso dei seguenti requisiti:

- a) conseguimento, precedentemente alla predetta data, della qualifica di magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione;
  - b) svolgimento, nei sei mesi antecedenti alla data di entrata in vigore della legge 25 luglio 2005, n.150, delle funzioni di legittimità per avere concorso a formare i collegi nelle sezioni ovvero per avere svolto le funzioni di pubblico ministero in udienza.
2. I magistrati in servizio alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), della legge 25 luglio 2001, n.2005, per il quali non è stato possibile il conferimento delle funzioni di legittimità ai sensi del comma 1, sono trattenuti, in via transitoria, in servizio nei posti soppressi.
  3. Il procedimento di copertura dei posti di cui al comma 1 può essere iniziato con modalità d'urgenza dal Consiglio superiore della magistratura fin dal giorno stesso di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.

#### Art. 6

*(Decorrenza dell' efficacia)*

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, le disposizioni contenute nel presente decreto legislativo sono efficaci a far data dal novantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

#### Art. 7

*(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri finanziari conseguenti alla applicazione del presente decreto, determinati in euro 629.000 per l'anno 2005 e in euro 1.258.000 a decorrere dall'anno 2006, si provvede con gli stanziamenti previsti dall'articolo 2, comma 39, della legge numero 150 del 2005, all'uopo richiamando l'apposita clausola di salvaguardia prevista dall'articolo 2, comma 42, della medesima legge.

*Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.*

Dato a Roma il.

**All.1.***(Art. 1, comma 3)***TABELLA B**

<b>PIANTA ORGANICA DELLA MAGISTRATURA ORDINARIA</b>	
<b>Funzione</b>	<b>Organico</b>
Primo presidente	1
Procuratore generale presso la Corte di cassazione, presidente aggiunto della Corte di cassazione, Procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione, presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche	4
Presidenti di sezione della corte di cassazione ed equiparati	111
Consiglieri della Corte di cassazione	679
Magistrati di corte d'appello, magistrati di tribunale ed equiparati	8784
Uditori giudiziari	330
Magistrati di merito e di legittimità ed equiparati, esclusi gli uditori giudiziari, destinati a funzioni non giudiziarie	200
<b>Totale</b>	<b>10.109</b>

**All. 2***(Art. 1, comma 4)*

<b>PIANTA ORGANICA PER LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE</b>	
<b>Funzione</b>	<b>Organico</b>
Primo presidente della Corte di cassazione	1
Presidente aggiunto della Corte di cassazione	1
Presidente di sezione della corte di cassazione	54
Consigliere della Corte di cassazione	303
Magistrato di tribunale destinato all'ufficio del massimario e del ruolo	37

**All.3***(Art. 1, comma 5)*

PIANTA ORGANICA PER LA PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE	
<b>Funzione</b>	<b>Organico</b>
Procuratore generale presso la Corte di cassazione	1
Procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione	1
Avvocato generale presso la Corte di cassazione	5
Sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione	65

## Relazione illustrativa

Il provvedimento attua la previsione contenuta negli articoli 1, comma 1, lettera e) e 2, comma 5, della legge 25 luglio 2005, n. 150, recante delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l'emanazione di un testo unico, laddove, in particolare, si prevede che vengano emanati uno o più decreti legislativi diretti a modificare l'organico della Corte di cassazione e la disciplina dei magistrati applicati presso la medesima.

Nel rivedere la pianta organica della Corte di cassazione il legislatore delegante ha inteso destinare all'esercizio delle funzioni di legittimità solo magistrati ai quali il Consiglio superiore abbia conferito tali specifiche funzioni, eliminando, dunque, la possibilità che esse siano attribuite a magistrati di merito con provvedimenti dei Capi della procura generale e della Corte stessa ( come previsto dagli articoli 115 e 116 dell'ordinamento giudiziario vigente). In un'ottica di razionalizzazione dell'utilizzazione delle risorse professionali disponibili, nonché di valorizzazione del ruolo della Suprema Corte, il legislatore delegante ha previsto, in primo luogo, la soppressione di quindici posti, destinati ad essere coperti da magistrati di appello, previsti in organico presso la Corte di cassazione, nonché di tutti e ventidue i posti, pure destinati ad essere coperti da magistrati di appello, previsti in organico presso la Procura generale presso la Corte di cassazione e l'istituzione, in luogo dei posti soppressi, di altrettanti posti destinati a magistrati di cassazione, i quali presteranno servizio presso la Corte, o presso la Procura generale, nella stessa proporzione dei posti soppressi.

L'intento manifestato dal legislatore, nel complesso della delega, di consentire l'accesso alle funzioni di legittimità solo con le modalità previste nella delega medesima, ha poi indotto lo stesso legislatore delegante a prevedere la soppressione di ulteriori quindici posti destinati ai magistrati di appello, assegnando gli stessi a magistrati di tribunale.

Il legislatore delegante ha infine previsto che i trentasette magistrati con qualifica non inferiore a magistrato di tribunale facenti parte della pianta organica della Corte, siano destinati a prestare servizio presso gli uffici del massimario e del ruolo e che il servizio prestato per almeno otto anni presso tali uffici costituisca, a parità di graduatoria, titolo preferenziale nell'attribuzione delle funzioni giudicanti di legittimità.

L'articolo 1 prevede le modificazioni all'organico della Corte di cassazione ed alla disciplina relativa ai magistrati applicati presso la stessa alle quali si è fatto, in precedenza, riferimento.

L'articolo 2 prevede, come pure si è sopra anticipato, che il servizio prestato per almeno otto anni presso l'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione costituisce, a parità di graduatoria, titolo preferenziale nell'attribuzione delle funzioni giudicanti di legittimità.

L'articolo 3 prevede la modifica dell'articolo 117 dell'Ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Sono state, in particolare, soppresse, nel corpo di tale disposizione, oltre alle parole "e di appello", così come espressamente indicato all'art. 2, comma 5, lettera e), della legge di delegazione, anche le parole "e alla Procura generale presso la medesima Corte", soppressione che costituisce una mera conseguenza della prima, atteso che nell'organico della Procura generale presso la Corte di cassazione erano previsti solo posti destinati a magistrati di appello, ormai soppressi.

L'articolo 4 abroga – come espressamente previsto dalla delega (articolo 2, comma 5, lettera e) – l'articolo 116 dell'Ordinamento giudiziario.

L'articolo 5 detta norme transitorie dirette ad evitare che la soppressione dei posti prevista dall'articolo 1 possa recare nocimento alla funzionalità della Corte di cassazione. A tal fine la procedura di copertura dei posti avviene indipendentemente da parte del Consiglio superiore della magistratura fin dal momento di pubblicazione del decreto, che dispiega i suoi effetti restanti dal novantesimo giorno successivo,

conformemente a quanto previsto dall'articolo 1, comma, 2, della legge numero 150 del 2005 (art. 6).

L'articolo 7 prevede la copertura finanziaria degli oneri a carico del bilancio dello Stato derivanti dall'applicazione delle disposizioni recate dal decreto.



## ANALISI TECNICO NORMATIVA

### 1. ASPETTI TECNICO NORMATIVI

#### **a) necessità dell'intervento normativo.**

L'intervento è necessario costituendo attuazione della previsione della legge di delega.

#### **b) analisi del quadro normativo e incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.**

L'intervento incide sulle disposizioni dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto numero 12 del 1941, nonché sulle piante organiche della magistratura ordinaria, della Corte di cassazione e della Procura generale presso la Suprema Corte.

#### **c) analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.**

Nessun contrasto.

#### **d) analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale**

Nessun profilo di sovrapposizione, stante la competenza esclusiva statale in materia.

#### **e) verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali.**

Nulla da rilevare.

#### **f) verifica dell'assenza di rilegificazione e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione.**

Nulla da rilevare.

### 2. ELEMENTI DI DRAFTING E LINGUAGGIO NORMATIVO

#### **a) individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.**

Nulla da rilevare.

#### **b) verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.**

I riferimenti normativi figuranti nel testo sono corretti.

**c) ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni alle disposizioni vigenti.**

Nel testo si fa ricorso alla tecnica della novellazione all'articolo 3, ove sono previste modificazioni all'articolo 117 dell'Ordinamento giudiziario. Tali modificazioni sono direttamente previste, od immediata conseguenza, dei principi e criteri direttivi dettati dalla legge di delegazione.

**d) individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo**

Non vi sono effetti abrogativi impliciti.

## ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

**a) Ambito dell'intervento, con particolare riguardo all'individuazione delle amministrazioni, dei soggetti destinatari e dei soggetti coinvolti.**

Coinvolti sono l'Amministrazione della giustizia ed il Consiglio superiore della magistratura.

**b) Esigenze sociali, economiche e giuridiche prospettate dalle amministrazioni e dai destinatari ai fini di un intervento normativo.**

Nulla da rilevare.

**c) Obiettivi generali e specifici, immediati e di medio/lungo periodo.**

Vedi relazione illustrativa.

**d) Presupposti attinenti alla sfera organizzativa, finanziaria, economica e sociale.**

Nulla da rilevare.

**e) Aree di criticità.**

Nessuna.

**f) Opzioni alternative alla regolazione ed opzioni regolatorie, valutazione delle opzioni regolatorie possibili.**

Non vi sono opzioni alternative alla regolazione.

**g) Strumento normativo eventualmente più appropriato.**

Il decreto legislativo è espressamente previsto come strumento attuativo dalla fonte delegante.

MONITORAGGIO PROGRAMMA GOVERNO

<b>AMMINISTRAZIONE PROPONENTE</b>							
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA							
PROVVEDIMENTO PROPOSTO							
Decreto legislativo recante modifica dell'organico della Corte di cassazione e della disciplina relativa ai magistrati di merito applicati presso la stessa, in attuazione degli articoli 1, comma 1, lettera e) e 2, comma 5, della legge 25 luglio 2005, n. 150.							
d.d.l. cost.	d.d.l. ord.	decreto-legge	d.Xlgs.	d.P.R.	d.P.C.M.	d.m.	Altro

(\*) barrare la casella che interessa

OBIETTIVO DEL PROGRAMMA DI GOVERNO		
già inserito nella griglia programmatica (indicare il n.)	Nuovo	
	descrizione	G .M./G.S. e macro-area di riferimento (**)
	Progetto Ordinamento della magistratura	GS-3

(\*\*) G.M. = Grande Missione ; G.S. = Grande Strategia

FONTI NORMATIVE DI RIFERIMENTO					
Primarie			Secondarie		
tipo	Data	Numero	tipo	data	numero
Legge	5 marzo 1991	71			
Regio decreto	30 gennaio 1941	12			
Legge	25 luglio 2005	150			

STANZIAMENTI DI BILANCIO							
U.P.B. Fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle fin							
e.f. 2005	e.f. 2006	e.f. 2007	event. oneri a regime				
importo	importo	importo	importo				
629.000	1.258.000	1.258.000	1.258.000				
STRUMENTI ATTUATIVI PREVISTI							
tipo		contenuto			Scadenza		
nessuno							

## **RELAZIONE TECNICA**

***Ai sensi dell'Art.11 ter della legge 468/1978 e successive  
modificazioni e integrazioni***

## **SEZIONE I**

### **DESCRIZIONE DELL'INNOVAZIONE NORMATIVA**

**RELAZIONE TECNICA: SU INIZIATIVA GOVERNATIVA**

**A) Titolo del provvedimento:**

***SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE MODIFICA DELL'ORGANICO DELLA CORTE DI CASSAZIONE E DELLA DISCIPLINA RELATIVA AI MAGISTRATI DI MERITO APPLICATI PRESSO LA STESSA, IN ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 1, COMMA 1, LETTERA E) E 2, COMMA 5, DELLA LEGGE 25 LUGLIO 2005, N.150***

**B) Amministrazione proponente *Ministero della giustizia***

**Amministrazione competente *Ministero della giustizia***

**C) TIPOLOGIA DELL'ATTO**

***Schema Decreto Legislativo***

**E) Indice delle disposizioni rilevanti ai fini della relazione tecnica**

**PER LE CONSEGUENZE FINANZIARIE      1.      Articolo 1 comma 1**

**PER LA COPERTURA                              1.      Articolo 6 comma 1**

**PER LA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA      1.      Articolo 6 comma 1**

**F) Il provvedimento NON comporta oneri per le Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato**

## SEZIONE II

### QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI

*L'articolo 1 comma 1 prevede la soppressione di complessivi 52 posti di magistrato di appello, di cui 30 destinati alla Corte di Cassazione e 22 destinati alla Procura Generale presso la Corte di Cassazione e, l'istituzione, in loro vece, di 37 posti di magistrato di Cassazione nonché di 15 posti di magistrato di tribunale destinati alla Corte di Cassazione. Ai fini della determinazione degli oneri a carico del bilancio dello Stato si è tenuto conto delle sole differenze stipendiali tra magistrati di appello e magistrati di cassazione per un numero di 37 posti in quanto l'istituzione dei 15 posti di magistrato di tribunale destinati alla Corte di Cassazione in sostituzione di 15 posti di magistrato di appello destinati alla Corte di Cassazione non determina nuovi oneri bensì un risparmio di spesa derivante dalle differenze stipendiali delle due posizioni economiche, risparmio che comunque non concorre, quale somma algebrica, alla quantificazione dell'onere finale.*

*La disposizione comporta oneri solo come limite massimo di spesa* **NO**

#### *Quantificazione degli effetti finanziari*

##### **C.1) Dati e parametri utilizzati per la quantificazione e relative fonti**

<i>Numero dei nuovi posti dei magistrati di cassazione</i>	<b>37</b>
<i>Importo medio differenziale stipendiale</i>	<b>€ 34.000</b>

##### **C.2) Metodologia di calcolo**

*Anno 2005 (calcolo su 6 mesi)*

**€ 34.000 X 37 posti (50%) = € 659.000**

*Anno 2006 e successivi*

**€ 34.000 X 37 posti = € 1.258.000**

